



COMUNE DI CHIESA IN VALMALENCO

PROVINCIA DI SONDRIO

Via Marconi n.8, 23023 Chiesa in Valmalenco (So) – Tel. 0342-45.11.14 – Fax 0342-45.14.02

ORDINANZA N. 31

Chiesa in Valmalenco, 28 giugno 2023

Prot. n. 3806

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE

RITENUTO doveroso disciplinare al meglio il transito veicolare in alcune vie del Comune con l'istituzione di sensi unici di circolazione per motivi di sicurezza ed incolumità dei pedoni, nonché per assicurare la scorrevolezza del traffico veicolare;

CONSIDERATO che in via Vanoni e via V° Alpini, non è presente marciapiede rialzato, indi per cui il transito veicolare a doppio senso, rende pericoloso sia la circolazione dei pedoni che degli autoveicoli;

SENTITO a tal proposito il parere espresso dall'Amministrazione Comunale, nella sessione del 27.06.2023, che intende in via sperimentale, mantenere la circolazione a senso unico per l'intero l'anno;

VISTI gli art. 6, 7 e 38 del Codice della Strada;

VISTO l'art. 50 comma 10 e l'art. 107 comma 2 del D. lgs. 267/2000;

ORDINA

Con decorrenza da venerdì 07 luglio 2023, dal momento dell'installazione della relativa segnaletica verticale a cura del personale incaricato, l'istituzione del senso unico di circolazione in:

1. è istituito un **senso unico di circolazione in Via Vanoni**, con inizio dall'intersezione di Via V° Alpini – strada per Primolo e con termine in corrispondenza del ponte in loc. Sasso;
2. è istituito un **senso unico di circolazione in Via V° Alpini**, con inizio corrispondenza del numero civico 16/a continuando oltre l'intersezione di Via Sigismund e terminando in Via V° Alpini all'intersezione con Via Vanoni – strada per Primolo.

L'Ufficio lavori pubblici e manutenzione del territorio provvederà all'apposizione di apposita segnaletica verticale. La presente Ordinanza è resa nota al pubblico mediante la relativa segnaletica stradale.

Si da notizia della presente ordinanza mediante l'installazione della prescritta segnaletica stradale, con la pubblicazione sull'albo on-line e l'affissione nei luoghi pubblici e privati idonei.

I Funzionari, gli Ufficiali e Agenti cui spetta, ai sensi dell'art. 12 del C.d.S. l'espletamento dei servizi di polizia stradale, sono incaricati di curarne l'osservanza.

Avverso al presente provvedimento è ammesso entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, in alternativa, entro 120 giorni ricorso al Presidente della Repubblica.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI P.L

Comm. Agg. *Tiziano Rama*

**VAL
MALENCO**